

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CURA E STABILIZZAZIONE DI RODITORI E PRIMATI NON UMANI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI MATERIALI E DELL'ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA, DA SVOLGERSI PRESSO IL CAMPUS INTERNAZIONALE DI MONTEROTONDO E LA SEDE ENEA CASACCIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO FOE 2023 MMC, CUP B93C23001720001 E PROGETTO FOE 2020, CUP B59C19000150001 - CUI S80054330586202400033

CHIARIMENTI DEL 8 GENNAIO 2026

Si riportano di seguito le risposte ai quesiti pervenuti entro il termine del 29 dicembre 2025, con numerazione progressiva rispetto ai chiarimenti pubblicati il 16 dicembre 2025:

QUESITO 17. In base all'art. 16, l'offerta tecnica deve contenere, "a pena di inammissibilità ed esclusione", tra l'altro i CV del personale addetto al servizio, con indicazione di nome, qualifiche e formazione professionale, esperienza specifica, delle "persone fisiche incaricate delle prestazioni, in relazione alle quali è prevista l'attribuzione di un punteggio tabellare", ai sensi dell'art. 18.1 del Disciplinare (sub-criterio 3). Qualora si preveda di adibire al servizio, in tutto o in parte, il personale dell'operatore uscente, da assorbire in base al progetto da allegare all'offerta stessa ai fini del rispetto della clausola sociale, qual è la documentazione da allegare all'offerta tecnica con riferimento a questo personale?

RISPOSTA 17.

Si conferma quanto già enunciato con il chiarimento n. 2 del 16 dicembre u.s.: il concorrente diverso da quello uscente deve formulare l'offerta tecnica, con riferimento a tutte le posizioni richieste, basandosi esclusivamente sul proprio personale in organico o su personale nella propria disponibilità (quindi allegando i relativi CV), senza necessità di conoscere (né quindi allegare alla propria offerta) i CV del personale uscente, poiché tali dati non possono in alcun caso essere utilizzati ai fini dell'attribuzione di punteggi premiali.

Nel progetto di assorbimento, che ha una mera funzione dichiarativa, descrittiva e programmatica della fase esecutiva, il concorrente deve indicare la disponibilità e le modalità con cui, in caso di aggiudicazione e compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, il personale attualmente in forza potrà essere sostituito, in tutto o in parte, dal personale da riassorbire, con riferimento ai dati aggregati già forniti con la documentazione di gara. L'elenco del personale uscente corredato dei CV sarà fornito all'aggiudicatario soltanto per consentire l'applicazione della clausola sociale e del progetto di assorbimento presentato in gara.

QUESITO 18. Chiediamo gentilmente di indicare la data di conclusione prevista del contratto attualmente in essere con l'appaltatore in carica e di conseguenza la data presunta di avvio del servizio a seguito dell'aggiudicazione della nuova procedura. Il concorrente, vista la complessità delle risorse da utilizzare e della clausola sociale, necessita infatti di un periodo di circa tre mesi per l'avvio del servizio.

RISPOSTA 18. Il contratto attualmente in essere con l'appaltatore in carica è in regime di proroga tecnica in quanto il servizio deve essere garantito senza soluzione di continuità. I tempi di avvio per l'esecuzione del nuovo contratto saranno definiti con l'aggiudicatario in sede precontrattuale.

QUESITO 19. Con riferimento alla Risposta n. 8 fornita dalla Stazione Appaltante, con Prot.n. 523009 del 12/12/2025 in merito alle modalità di fatturazione, si richiede:

- a) come l'Operatore Economico possa procedere alla suddivisione delle componenti di spesa in sede

- di fatturazione, in assenza di una preventiva ripartizione dell'importo contrattuale nell'offerta economica;
- se la suddivisione richiesta in sede di fatturazione abbia valenza esclusivamente contabile, senza incidere sull'importo contrattuale complessivo risultante dall'offerta economica;
 - come tale modalità di fatturazione si concili con la presenza dell'utile d'impresa, elemento fisiologico e necessario dell'offerta economica, che non risulta riconducibile né ai costi della manodopera né ai materiali di consumo, e che non appare chiaramente allocabile nelle componenti di spesa richieste ai fini della fatturazione.
 - se la modalità di fatturazione descritta possa comportare il rischio concreto che il corrispettivo venga interpretato come un rimborso dei costi sostenuti, circostanza che non risulta coerente con la natura dell'appalto di servizi a corpo/prezzo, né con il principio di certezza del corrispettivo contrattuale.

RISPOSTA 19.

- L'importo complessivo dell'offerta economica deve includere i costi dei materiali e della manodopera (questi ultimi dichiarati nell'offerta insieme agli oneri aziendali per la sicurezza, nel modulo - Allegato 8 fornito dalla Stazione appaltante). La stazione appaltante ha stimato i costi (presunti) dei materiali e delle attrezzature necessarie, come risulta dal quadro economico della procedura. Considerato che l'elenco dei prezzi unitari di prodotti e attrezzature offerti verrà reso noto mediante l'Allegato "Elenco prezzi materiali" di cui all'art. 17 del Disciplinare, allegato all'offerta economica, si conferma quanto già esposto con la risposta n. 8 del 16.12.2025 (prot. n. 0523009 del 16.12.2025):
 - le fatture devono essere emesse in forma separata per le diverse componenti di spesa (personale e materiale di consumo), a seguito della prestazione resa;
 - deve essere garantita una fatturazione mensile per ciascuna tipologia di spesa (personale e materiale di consumo) sulla base di quanto effettivamente reso;
 - i materiali di consumo devono essere fatturati a consuntivo.
- L'importo contrattuale resterà fisso e invariabile per l'intera durata del contratto, in conformità alle clausole contrattuali. Resta inteso che la fatturazione dovrà riflettere le prestazioni effettivamente eseguite. Di conseguenza, qualora si registrassero riduzioni rispetto a quanto preventivato, l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.
- L'importo complessivo stimato dell'appalto include sia un utile d'impresa, pari al 10%, sia i costi generali, pari al 18%; pertanto, anche in sede contrattuale, l'importo da fatturare deve riferirsi non solo ai costi della manodopera e dei materiali, ma anche ai costi della sicurezza da rischi interferenziali, all'utile d'impresa e ai costi generali.
- L'appalto ha ad oggetto sia prestazioni di servizi che prestazioni di fornitura. Vedasi risposta sub lett. c).

QUESITO 20. Con riferimento alla Risposta n. 9 fornita dalla Stazione Appaltante con Prot.n. 523009 del 12/12/2025 si chiede un ulteriore chiarimento in merito alla disciplina dei materiali da fornire. In particolare, pur prendendo atto che la Stazione Appaltante ha precisato che le descrizioni qualitative dei materiali hanno funzione esclusivamente prestazionale e che sono ammissibili prodotti equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 36/2023, si evidenzia che tale principio non risulta espressamente richiamato né disciplinato nel Capitolato Tecnico, né nell'Allegato MATERIALI, né nell'Allegato DIETE PRIMATI, documenti che, allo stato, non risultano essere stati oggetto di modifica o rettifica.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire:

- se la possibilità di fornire prodotti equivalenti debba ritenersi pienamente applicabile nonostante l'assenza di una espressa previsione nei documenti di gara.
- quali siano i criteri oggettivi e le modalità di valutazione dell'equivalenza dei materiali proposti (in

particolare mangimi, diete e lettiere), anche considerato che le diete e le quantità possono variare sulla base delle indicazioni del responsabile dello stabulario.

- c) se, al fine di garantire certezza interpretativa e parità di trattamento tra gli operatori economici, la Stazione Appaltante intenda integrare o modificare formalmente la documentazione di gara per recepire quanto indicato nel chiarimento; Il chiarimento risulta necessario al fine di consentire una corretta formulazione dell'offerta economica e di evitare incertezze applicative nella fase di esecuzione del contratto.

RISPOSTA 20. Il principio di equivalenza costituisce un principio generale di legge e, come tale, si applica anche quando non viene espressamente menzionato nella *lex specialis*. Ai sensi dell'Allegato II.5 del D.lgs. 36/2023, è onere dell'offerente dimostrare, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle specifiche prescritte. I materiali proposti devono soddisfare i requisiti di equivalenza in conformità ai parametri stabiliti negli allegati di gara: "Capitolato tecnico", "Diete Primati non umani" e "Materiali". Il chiarimento n. 9 del 16 dicembre 2025 risulta completo e privo di elementi suscettibili di interpretazione ambigua; pertanto, si ritiene che non sia necessario apportare modifiche alla documentazione di gara.

QUESITO 21. Con riferimento alla risposta fornita al quesito n. 2 dalla Stazione Appaltante con Prot.n. 523009 del 16.12.2025, in particolare, a quanto chiarito in merito agli articoli 16 e 18.1 del Disciplinare di gara, si chiede un ulteriore chiarimento al fine di garantire la corretta ed uniforme interpretazione delle previsioni di gara.

Si chiede pertanto di chiarire:

- a) come la Stazione Appaltante intenda valutare la coerenza complessiva dell'offerta tecnica, qualora il personale valorizzato ai fini del criterio "Esperienza del personale" non coincida, neppure parzialmente, con il personale indicato nel progetto di assorbimento;
- b) se, ai fini della valutazione tecnica, sia ammessa (o richiesta) una correlazione tra le figure professionali indicate per il criterio 3 e quelle che il concorrente prevede di impiegare concretamente nell'appalto una volta attuata la clausola sociale;
- c) se tale impostazione non rischi di determinare una disparità di trattamento tra operatore uscente e operatori non uscenti, con particolare riferimento alla comparabilità delle offerte tecniche e alla reale spendibilità dell'esperienza dichiarata nell'esecuzione del servizio.

RISPOSTA 21. Vedasi chiarimento n. 17

- a) L'offerta tecnica sarà valutata secondo i criteri previsti dall'articolo 18.1 del Disciplinare. In particolare, la valutazione relativa al criterio n. 3 terrà conto esclusivamente dei titoli di studio e delle esperienze maturate dal personale che risulta già in organico o comunque nella disponibilità del concorrente al momento della presentazione dell'offerta. La valutazione non terrà conto delle esperienze professionali del personale del contraente uscente, in quanto non rientranti nella disponibilità del concorrente. L'offerta tecnica del concorrente diverso dall'uscente dovrà pertanto rappresentare l'organizzazione aziendale attuale e non quella derivante da eventuali assorbimenti successivi alla possibile aggiudicazione. La presentazione del piano di assorbimento consente al concorrente di indicare le risorse potenzialmente acquisibili sulla base dei dati aggregati forniti dalla Stazione Appaltante; tuttavia, tali risorse non contribuiranno all'assegnazione di punteggi ai concorrenti diversi dal contraente uscente. Per l'operatore economico uscente, il progetto di riassorbimento riguarda il personale già impiegato nell'appalto e già nella propria disponibilità. Tale circostanza non incide sulla valutazione dell'offerta tecnica, che resta fondata esclusivamente sui requisiti e sulle esperienze del personale effettivamente in forza al concorrente al momento della presentazione dell'offerta, secondo criteri uniformi per tutti i partecipanti.
- b) No, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica non rilevano le figure indicate dal concorrente nel progetto di assorbimento del personale del contraente uscente.

c) Vedasi risposta sub lett. a)

Il documento è allegato alla documentazione di Gara ASP 5744071 pubblicata sul portale acquistinretepa.it.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Brunella Maria Aresta